

**COMUNE DI TORRALBA (SS)**

**ALLEGATO AL**  
**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI**  
**PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE**  
**CHE GENERANO CAMPI ELETTROMAGNETICI**

**Dicembre 2012**

**A - PREMESSE**

1. Nel rispetto delle disposizioni della delibera di G.R. n° 12/24 del 25.03.2010, a cui sono allegata le “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico”, il comune adotta le seguenti norme che costituiscono il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che generano campi elettromagnetici, previsto dall'art. 8 della legge 36/2001 e dalla L.R. 9/2006, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 9/2006, il comune ha proceduto all'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché all'individuazione, perimetrazione, costituzione e eventuali modifiche delle aree sensibili.

3. In materia di risanamento degli impianti, la competenza in merito all'adozione dei piani di risanamento, di cui all'art. 9 della legge 36/2001, è attualmente in capo alle Province, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 9/2006.

4. Gli impianti di telecomunicazione e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di apparati ed impianti trasmissivi facenti parte di una rete di telefonia, semprechè siano esercitati dallo Stato o dai Concessionari per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità, come espressamente disposto dal 1° comma dell'art. 231 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156.

5. Le stazioni radio base e le antenne necessarie per assicurare il servizio di telefonia mobile cellulare si configurano come opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli impianti di telecomunicazione.

## **B - GIURISPRUDENZA**

Il T.A.R. Lombardia ha spiegato (con sentenza n. 1461/2012) che "la zonizzazione elettromagnetica è legittima se rimane entro i confini della funzione urbanistica senza interferire con interessi di altra natura e in particolare con la tutela della salute.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l'adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l'interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali (Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 n. 307 punti 7 e 21; Corte Costituzionale 7 novembre 2003, n. 331 punto 6; Corte Costituzionale 27 luglio 2005 n. 336 punto 9.1; Corte Costituzionale 28 marzo 2006 n. 129 punto 7.3).

In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purchè siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio. Proprio per questo la zonizzazione è normalmente preceduta da accordi con i gestori delle reti di telefonia, che sono tenuti a prospettare tutti i punti equivalenti sotto il profilo della copertura ottimale delle varie aree del territorio per consentire poi ai comuni di effettuare le proprie valutazioni urbanistiche".

## **Art. 1 – AREE SENSIBILI**

Ai sensi dell'articolo 55, comma 4 della L.R. n. 9/2006, il Comune provvede alla "individuazione, perimetrazione, costituzione e eventuali modifiche delle aree sensibili".

Le aree sensibili sono di due tipi:

- a. aree sensibili di interesse socio-sanitario;
- b. aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

1. Le aree sensibili di interesse socio-sanitario sono quelle nelle quali risiedono o possono permanere per un tempo prolungato soggetti sensibili e sono, pertanto, identificabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi giochi.

A titolo esemplificativo si sono individuate le seguenti tipologie:

- edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ambulatorio comunale e centro di aggregazione sociale in via Aldo Moro);
- edifici scolastici: scuola materna in via Carlo Felice, scuola elementare, ex scuola media in via G. Deledda;
- edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione quali:
  - a) casa di riposo Bonaria in via Carlo Felice (residenza per Anziani);
  - b) municipio piazza Monsignor Pola;
  - c) palazzetto dello sport e piscina;
  - d) impianti sportivi Su Conzadeddu;
  - e) parco reg. Pischinas;
  - f) Parco chiesa di S. Andrea.
- residenze per anziani, case protette, attività similari;
- pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, lastrici solari, balconi, cortili e giardini).

All'interno di tali aree è vietata l'installazione di impianti fissi o mobili di qualsiasi tipo di cui alle presenti norme.

Al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità all'interno delle aree sensibili, gli impianti situati in prossimità di tali aree (nel raggio di 200 m) sono oggetto, in fase autorizzativa, di adeguate prescrizioni relative al monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico.

2. Le aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale sono quelle nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo e ricadono nelle seguenti tipologie:

- beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- zone A come individuate dal P.U.C. (centro di prima e antica formazione);
- aree interessate dai beni paesaggistici e identitari di cui agli articoli 17, 47 e 48 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale individuati nella cartografia del PPR e/o del P.U.C.;
- tutte le aree inerenti il complesso archeologico della Reggia Nuragica di S. Antine.

Il Comune, all'interno delle succitate aree, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione, provvedendo a acquisire i pareri/autorizzazioni, nulla-osta degli enti/amministrazioni competenti, per il tramite della Conferenza di Servizi.

3. Le aree su cui possono essere – a seguito di verifica dei valori delle emissioni e delle esposizioni – installati nuovi impianti sono quelle di Monte Oes – in areali limitrofi a quelli delle installazioni già esistenti.

## **Art. 2 – PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI**

Il Comune dispone che i gestori degli impianti fissi, di cui alle presenti norme, provvedano alla presentazione di un “programma annuale delle installazioni”, al fine di consentire una più attenta gestione del territorio e allo scopo di promuovere l’informazione e la partecipazione della popolazione.

Il programma annuale delle installazioni degli impianti contiene l’elenco delle installazioni relative agli impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), reti radio per trasmissione dati punto – multi punto in aree estese, impianti che comunque rilasciano emissioni elettromagnetiche per i quali ciascun gestore intenda richiedere autorizzazione nell’arco temporale di un anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Il programma descrive lo sviluppo o la modificazione degli impianti, con riferimento, in particolare, alle aree per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Il programma annuale riporta:

- una mappa informatizzata georeferenziata, avente a base la cartografia digitale comunale in scala 1:2000, contenente la localizzazione di tutti gli impianti in esercizio e/o in corso di realizzazione e quelli previsti nell’anno di riferimento; per localizzazione si intende l’individuazione di un’area circoscritta di possibile collocazione (con raggio di 150 m) oppure l’individuazione del sito puntuale di installazione dell’impianto;
- una relazione tecnica in cui si evidenzino le principali caratteristiche tecniche degli impianti per la valutazione dei campi elettromagnetici e le ragioni che sorreggono l’incremento della rete e la necessità di una nuova installazione.

Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei Programmi annuali di installazione presentati da ciascun gestore, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi, in particolare nelle aree urbane.

La mancata presentazione del programma, entro la scadenza prevista dal Comune, preclude all’operatore la possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità che intervengano nuovi accordi in tal senso con il Comune.

### **Art. 3 – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI NUOVE INSTALLAZIONI**

Il gestore deve presentare, presso il Comune, il programma annuale delle installazioni e/o modifica degli impianti entro il 30 aprile dell'anno che precede le installazioni.

Il Comune, esaminato il succitato programma annuale, trasmette copia dello stesso all'ARPAS e a tutti gli enti/amministrazioni interessati per la formulazione di osservazioni e/o richiesta di integrazioni.

Il Comune, qualora lo ritenga necessario, può richiedere l'ausilio dell'ARPAS in qualità di supporto tecnico all'attività istruttoria.

Nel caso in cui l'installazione proposta sia ubicata a distanza inferiore ai 150 m dal limite territoriale con un altro Comune, copia del programma annuale delle installazioni deve essere trasmesso anche al Comune limitrofo per conoscenza.

La tempistica prevista per questa fase è di 60 gg., scaduti i quali il Comune, raccolti i pareri e le richieste dei vari enti/amministrazioni, anche per il tramite della Conferenza di Servizi, formula un parere complessivo e lo trasmette al gestore.

Nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni, il gestore provvede ad aggiornare il programma di installazione e a trasmetterlo al Comune entro 30 gg.

Successivamente, il Comune provvede a dare ampia diffusione al pubblico (associazioni, comitati e anche singoli cittadini) tramite avviso di pubblicazione nell'albo pretorio, nonché sul sito internet del Comune o mediante altre forme di pubblicità.

Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale provvede all'approvazione del programma annuale delle installazioni.

Il Comune trasmette alla Regione – Assessorato della difesa dell'ambiente – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, copia del piano approvato con allegata deliberazione del Consiglio Comunale.

Il piano resta in vigore solo per l'anno di riferimento, ma può essere considerato valido anche per annualità successive, mediante ulteriore delibera di C.C. per la proroga.

Nessuna domanda di nuova installazione, salvo espressa motivata deroga da parte dell'Amministrazione, potrà essere presa in considerazione se non relativa a piani di sviluppo e indicazioni presentate dai gestori entro il 30 aprile dell'anno precedente.

#### **Art. 4 – DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DEGLI IMPIANTI**

Le relazioni tecniche, quale parte essenziale delle richieste, o delle dichiarazioni di conformità, per l'installazione dei sistemi fissi che generano campi elettromagnetici che i proponenti dovranno presentare, devono contenere:

- 1) le coordinate geografiche relative all'installazione di ogni singolo sostegno;
- 2) il tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, indicando i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e verticale, la direzione di massima irradiazione in gradi nord, l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione, il guadagno d'antenna, l'altezza dal suolo del centro elettrico, la polarizzazione, la banda di frequenza utilizzata, la potenza massima immessa in antenna;
- 3) gli elaborati grafici di progetto in scala 1:2000 indicanti curve altimetriche ed edifici esistenti entro un raggio di 300 metri dal punto di installazione, con relative loro altezze; negli elaborati di progetto dovranno essere altresì indicati:
  - a. dimensioni dei volumi di rispetto, attorno all'antenna, in riferimento a 20 V/m, a 6 V/m e a 3 V/m;
  - b. elenco delle antenne paraboliche per i ponti radio, corredato dalle caratteristiche elettriche e meccaniche, nonché la quota d'installazione e la direzione di puntamento;
  - c. rilievo vegetazionale, con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze, dimensioni;
  - d. inserimento paesaggistico, anche attraverso fotomontaggi, elaborazioni al computer, dai percorsi-viabilità dell'intorno e dalla viabilità a grande distanza;
- 4) le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico di fondo preesistente.

#### **Art. 5 - REGOLE GENERALI PER LE REALIZZAZIONI**

Sono aree sensibili e oggetto di tutela aggiuntiva, da ritenersi incompatibili con l'insediamento di simili impianti produttivi, quelle di interesse storico-architettonico e ambientale, oltre che sottoposte a vincoli paesaggistici e monumentali, e quelle comprese nelle vicinanze di asili, scuole, case per anziani, aree attrezzate a verde e impianti sportivi, aree destinate all'infanzia, a parco e a riserva naturale.

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso di co-siting dei pali di sostegno, con un massimo di due gestori per ciascun supporto; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione, o convenzioni disciplinanti la concessione del terreno, predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area.

Il primo gestore, che s'insedia nel sito designato, è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze installative di un altro gestore che successivamente dovesse chiedere di realizzare il proprio impianto: a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà essere sottoscritta, per adesione, almeno da un altro gestore che si dichiari disponibile a condividere il sostegno per la sua installazione, anche futura.

I supporti delle antenne ricadenti dovranno rapportarsi con la minor incidenza dell'impatto visivo e paesaggistico, con un'altezza massima limitata a 15 metri, e potranno essere prescritti opportuni sistemi di mascheramento.

Il sito in località Monte Oes, e così pure le diverse future scelte allocative, saranno regolati da specifiche e puntuali prescrizioni contenute nel piano attuativo e nei contratti di locazione e concessione delle aree.

I sistemi radianti di ogni settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisetoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.

Con l'insediamento di più impianti nel medesimo sito dovrà essere valutata, in sede progettuale, la loro massima espansione; il campo elettrico complessivo, nel territorio circostante, è dato dalla somma quadratica dei contributi di ogni impianti, secondo la formula sotto rappresentata

$$E_m = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2}$$

a cui va sommato algebricamente il valore di "fondo elettrico" dovuto alla presenza nel territorio di altri impianti a radiofrequenza che determinano valori di campo significativi.

Si stabilisce, altresì, un numero massimo di due impianti nella stessa zona (due supporti ospitanti 2 gestori in co-siting); se un gestore intende usare un impianto a doppia banda, a prescindere dal numero di portanti impiegate tale impianto è da considerarsi a tutti gli effetti equivalente a due impianti (anche nel caso d'uso d'antenne bi-banda a singola o doppia polarizzazione).

Le antenne paraboliche per i "ponti radio" dei segnali digitali, atte al funzionamento ed al controllo delle stazioni di radio base, saranno solo una per gestore, ad eccezione del sito presso Monte Oes, con facoltà di creare in tale località un punto nodale di trasmissione dati.

#### **Art. 6 - ESTENSORI TELEFONICI**

Nella comprovata necessità di garantire una miglior copertura del servizio, in taluni ambienti potrà essere autorizzata l'installazione dei cosiddetti "miniripetitori" o estensori telefonici: tali apparati non dovranno comunque essere installati sulle pareti perimetrali degli edifici ad uso residenziale, scolastico e sanitario.

#### **Art. 7 - DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

L'impianto esistente presso la centrale Telecom in via S. Moro è un impianto collocato in sede impropria, pertanto è congelato qualsivoglia suo potenziamento e/o sostituzione ed è destinato a confluire nell'ambito della pianificazione comunale: il suo trasferimento deve avvenire, a cura del privato proprietario, nei tempi e modi atti a garantire la continuità del servizio di telefonia.

#### **Art. 8 - IMPIANTI PROVVISORI**

Gli impianti provvisori o mobili, altrimenti chiamati "carrati", salva una espressa autorizzazione comunale in deroga, in ragione di comprovate necessità ed urgenze da parte dei gestori, debbono ritenersi non ammissibili nell'ambito del territorio comunale.

## **Art. 9 – SITI DI INSTALLAZIONE**

E' di competenza del Comune, ai sensi della L.R. 9/2006, provvedere inoltre ad identificare i siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi di telefonia mobile e affini, tenuto conto anche delle esigenze di copertura di servizio dei gestori, indicando i siti o le aree nelle quali ritiene preferibile installare gli impianti.

Tali siti sono:

- aree a bassa o nulla densità abitativa (zone E, con esclusione della Valle dei Nuraghi);
- aree ad uso prevalentemente industriale, artigianale (solo comparto di Cabu Abbas);
- aree o edifici di proprietà pubblica e, in particolare, comunale (ad esclusione di quelle ricomprese nelle aree sensibili);
- area di Monte Oes.

## **Art. 10 – CRITERI DI INSTALLAZIONE**

Nel progetto di installazione, da redigersi a cura del gestore, dovranno essere dettagliati i criteri vincolanti e obbligatori, al fine di garantire la sicurezza degli impianti, come ad esempio:

- l'installazione di un impianto fisso su un immobile può essere realizzata a condizione che ciò non pregiudichi la statica dell'esercizio;
- le strutture dovranno essere realizzate con tecnologie e sistemi di comprovata solidità ai fini di garantire la statica dell'impianto e l'incolumità delle persone, nel rispetto delle vigenti norme sulle costruzioni (D.M. 14.01.2008);
- gli impianti devono essere ubicati prevedendo che l'accesso degli operatori addetti all'esercizio, manutenzione e controllo, possa avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.);
- tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale;
- nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 11 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E CON STANDARD DVB-H**

L'installazione degli impianti radiotelevisivi analogici e digitali (DVB e DAB) e progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L, è vietata sugli edifici destinati a permanenza prolungata di persone, aree attrezzate a verde e impianti sportivi, e dovranno confluire in aree da definire, disgiunte dai siti previsti per le stazioni radio base per telefonia mobile; per quanto attiene all'installazione di impianti ausiliari (c.d. gap filler), fermi i già citati divieti, questi potranno essere oggetto di autorizzazione comunale solo se funzionali ad una copertura non esterna all'area di servizio degli impianti primari, autorizzati dal Ministero, e limitata alle "zone d'ombra" di questi ultimi; la necessità di copertura dovrà essere tecnicamente e documentalmente provata dal richiedente.

## **Art. 12 – CRITERI DI INSTALLAZIONE PREFERENZIALI**

Si elencano i criteri di installazione preferenziali allo scopo di rendere l'installazione adeguata al contesto edilizio ed alle specificità del territorio:

- le installazioni degli impianti possono essere effettuate su palo o su edifici nel rispetto del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano e del P.U.C. A tale fine, caso per caso, dovranno essere opportunamente studiate, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione;
- nel caso di installazione su edifici si dovrà tener conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi di mascheramento (ad es. falsi camini). Saranno in ogni caso da evitare superfici metalliche riflettenti;
- in casi particolari, al fine di tutelare l'estetica, il paesaggio e il possibile inquinamento acustico, si può prevedere l'interramento della cabina e di tutti gli accessori;
- qualora tecnicamente realizzabile, i siti di installazione dovranno essere individuati in condivisione con altri gestori.

## **Art. 13 – PROCEDURE AMM/VE SEMPLIFICATE**

L'art. 35 del D.L. 98/2011, ai commi 4 e 5, reca semplificazioni degli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni. In particolare, il comma 4 consente l'espletamento delle procedure autorizzatorie per gli impianti radioelettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni mediante una comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

Ci si riferisce in particolare agli impianti con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, in riferimento ai quali si applicano le procedure semplificate per:

- le modifiche degli impianti di cui all'art. 87 del D.Leg.vo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
- le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'art. 87-bis del citato D.Lgs. 259/2003, che disciplina gli impianti per il completamento della rete di banda larga mobile;
- le procedure per le installazioni di impianto radio per trasmissione punto – punto e punto – multi punto e di impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive.

## **Art. 14 – AUTORIZZAZIONI COMUNALI**

1. L'installazione delle infrastrutture per impianti di tele radiocomunicazione e la modifica delle caratteristiche di emissioni di tali impianti è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune. Per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt tale istanza è corredata dalla documentazione a tal fine prescritta dalle disposizioni regionali emanate in materia.

Per gli impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 watt l'istanza di autorizzazione è presentata in conformità al modello A di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs. 1.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) e s.m. e i.. L'istanza di autorizzazione per le nuove installazioni è corredata da una relazione contenente l'inquadramento urbanistico territoriale dell'intervento. Copia dell'istanza di autorizzazione è inviata all'ARPAS per il rilascio del relativo parere in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia dell'istanza.

2. Nel caso l'esito dell'istruttoria determini un diniego dell'istanza di autorizzazione, il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990 e s.m. e i. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza non sia comunicato un provvedimento di diniego da parte del Comune l'autorizzazione all'installazione dell'impianto si intende rilasciata.

3. Nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Parte III, la relativa autorizzazione paesistico-ambientale è rilasciata dall'ente competente. A tal fine, qualora tale autorizzazione non sia già stata rilasciata dalla Provincia su richiesta del proponente, il competente ufficio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relativa istanza convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi nel termine di centoventi giorni.

## **Art. 15 - CONTROLLO SUGLI IMPIANTI**

Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario, è effettuato dall'ARPAS e/o dall'ASL e/o dal Ministero delle Telecomunicazioni, in ragione delle specifiche competenze attribuite agli stessi dalle vigenti disposizioni legislative.

A tali fini l'A.C., in sede di attivazione dell'impianto e anche successivamente potrà nominare un tecnico per verificare il livello delle emissioni e la loro effettiva rispondenza alle norme di legge.

Il tecnico incaricato potrà esigere dai gestori la condizione di trasmissione che ritiene più opportuna, ai fini della verifica e dell'effettiva rispondenza delle emissioni al presente regolamento.

Dette campagne di monitoraggio, potranno gravare sul canone di affitto percepito per le aree poste a disposizione dei gestori, che verranno rese pubbliche e messe a disposizione di chi ne faccia richiesta.